

Ravenna, 29 aprile 2010

Circolare n. 18/10

**OGGETTO: Comunicazione IVA delle operazioni effettuate con Paesi Black List  
Deducibilità ai fini IRES dei costi derivanti da operazioni con Paesi Black List**

L'art. 1 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, emanato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo 2010, introduce l'obbligo, a carico di tutti i soggetti passivi IVA, di comunicare all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica e secondo modalità e termini che sono stati definiti con D.M. 30.03.2010, tutte le operazioni, riguardanti cessioni di beni e prestazioni di servizi, sia effettuate che ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei cosiddetti paesi "black list" di cui al D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001.

**COMUNICAZIONE IVA DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST**

La comunicazione ai fini IVA riguarda i dati relativi alle seguenti operazioni effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi c.d. Black List di cui al D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001 (allegati alla presente nel file "Black List IVA"):

- cessioni di beni;
- prestazioni di servizi rese;
- acquisti di beni;
- prestazioni di servizi ricevute.

In particolare, nella comunicazione devono essere riportati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad IVA.

Si evidenzia che la comunicazione interessa esclusivamente le operazioni poste in essere con operatori economici residenti in Paesi c.d. "black list" e pertanto **non devono essere segnalate le operazioni effettuate con committenti esteri non soggetti passivi IVA (soggetti privati).**

**Periodicità di presentazione**

In merito alla periodicità di presentazione della comunicazione in esame l'art. 2 del DM 30.3.2010, prevede regole pressoché analoghe a quelle disposte con riguardo ai Mod. Intrastat.

Infatti, la periodicità di presentazione di ciascuna comunicazione sarà:

- **trimestrale** per i soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di Euro 50.000. I soggetti tenuti alla presentazione con cadenza trimestrale, possono tuttavia optare per la presentazione con cadenza mensile e tale opzione è vincolante per l'intero anno;
- **mensile** per i soggetti che non si superano il predetto limite di Euro 50.000 nel trimestre.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 4 trimestri la presentazione della comunicazione dovrà essere effettuata con periodicità trimestrale, a condizione comunque che il limite di Euro 50.000 non sia superato nel trimestre in corso e in quelli precedenti;

I soggetti trimestrali che nel corso di un trimestre superano il limite Euro 50.000, a decorrere dal mese successivo a quello di riferimento dovranno provvedere alla presentazione della comunicazione con periodicità mensile.

#### **Modalità, termini e contenuto della comunicazione**

La comunicazione va presentata all'Agenzia delle Entrate:

- esclusivamente in via telematica;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento.

Nella comunicazione vanno indicati i seguenti dati:

- codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
- numero di codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l'operazione da parte dello Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato. In mancanza, va indicato "altro codice identificativo";
- se il soggetto estero è una persona fisica: ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la stessa è stabilita, residente o domiciliata;
- se il soggetto estero non è una persona fisica: denominazione o ragione sociale, sede legale, o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato;
- periodo di riferimento della comunicazione;
- importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinguendo tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette a IVA, al netto delle relative note di variazione. Tali informazioni vanno riportate distintamente per ciascuna controparte con cui le operazioni sono state poste in essere;
- per le operazioni imponibili: importo complessivo e relativa IVA. Tali informazioni vanno riportate distintamente per ciascuna controparte con cui le operazioni sono state poste in essere;
- per le note di variazione emesse e ricevute relative a precedenti annualità, importo complessivo e relativa IVA. Tali informazioni vanno riportate distintamente per ciascuna controparte con cui le operazioni sono state poste in essere

L'obbligo di presentazione della comunicazione decorre **dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010.**

Di conseguenza, con riguardo ai soggetti tenuti all'obbligo **con periodicità mensile**, considerato che l'adempimento va posto in essere entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento, la prima comunicazione dovrà essere effettuata **entro il 31 agosto 2010.**

#### **Sanzioni**

Il comma 3 dell'art. 1 del decreto stabilisce poi il raddoppio delle ordinarie sanzioni previste dall'art. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 per i casi di omissione, incompletezza o falsità dei dati oggetto della comunicazione. In conseguenza, non solo l'omissione o la falsità, ma anche l'incompletezza dei dati saranno puniti con sanzioni amministrative che andranno da Euro 516 a Euro 4.130.

### **DEDUCIBILITA' IRES DEI COSTI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST**

L'art. 110 TUIR, al comma 10 stabilisce che **non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi** (comprese le perdite su crediti) derivanti da operazioni intercorse con **imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati** (c.d. "paradisi fiscali").

Con il D.L. 262/2006 è stata estesa l'**indeducibilità** prevista dall'art. 110, **anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati.**

L'individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata, sia nel caso di prestazioni di servizi che nel caso di operazioni intercorse con imprese, è fornita dal D.M. 23/01/2002 (allegato alla presente nel file "Black List IRES"), il quale prevede un'elencazione di paesi c.d. Black List IRES diversi da quelli individuati ai fini della c.d. Black List IVA.

Per ulteriori approfondimenti sull'argomento si rimanda all'apposito paragrafo a pag. 68 della nostra circolare sul Bilancio - Adempimenti 2009.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti